

N. R.G. 2015/11947



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **11947/2015**

Il Giudice dott. Bruno Conca
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/01/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, sulla base della documentazione in atti, non consta chiaramente individuata la data di apertura del conto corrente sul quale sono stati regolati i rapporti di fido concessi (segnatamente se anteriore o posteriore al 30.6.2000), né è chiaro dalla dizione, intrinsecamente contraddittoria, "concessione/variazione affidamento c/c" (doc 3 di parte convenuta opposta), se si tratti di concessione o di variazione e se, nell'uno come nell'altro caso, il rapporto di conto corrente sia stato aperto in tale data o anteriormente e ancora, in tale ultimo caso, se il conto fosse anche anteriormente a debito;

rilevato altresì che anche per il periodo successivo al 1.1.2014 sino alla revoca dei fidi il conto risulta gravato da interessi capitalizzati trimestralmente, in difformità dalla sopravvenuta modifica dell'art. 120 TUB, dei quali, dunque, il debito andrà depurato, salva ogni compiuta determinazione, in sede di merito, in ordine al carattere o meno *self executing* della modifica apportata alla norma citata, già nelle more della prevista e mai resa delibera CICR;

P.Q.M.

non concede la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
asigna termini *ex lege* per il deposito di memorie autorizzate ex art. 183, 6° co., c.p.c., con decorrenza dal 5.2.2016 del primo di essi (onde consentire eguale computo dalla comunicazione dell'ordinanza);

fissa per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 25.5.2016, ore 11,30.

Si comunichi.

Torino, 2 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Bruno Conca

